



Ordinanza
sindacale

Area Vivibilità urbana

P.G. N.: 185878/2011

- Sottoscritta il : 23/08/2011

- Richiesta di pubblicazione

all'Albo Pretorio .



Oggetto: DISPOSIZIONI SULLA VENDITA DI BEVANDE, ALCOLICHE E NON, PER LE GIORNATE IN CUI SI DISPUTANO LE PARTITE DEL CAMPIONATO DI CALCIO DI SERIE A 2011-2012.

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Visti

Dati di Lavoro

In consultazione a:

IL SINDACO

Premesso che:

- la squadra di calcio cittadina -Bologna F.C.1909 S.p.A.- è stata iscritta alla massima categoria del campionato di calcio di serie A (stagione 2011-2012);
- nelle partite giocate nella nostra città, presso lo stadio R. Dall'Ara vi sarà pertanto un afflusso considerevole di tifosi sia locali che delle squadre ospiti;
- appare pertanto opportuno adottare misure tali da garantire il più possibile l'incolumità pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico;

Dato atto che l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con Determinazione n. 14/2010 del 17.03.2010, ha, tra l'altro, previsto il divieto all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna "..... di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre che il divieto ".....di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica";

Valutato che:

- la vendita di bevande alcoliche e l'abuso delle medesime può avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine determina l'incontrollata diffusione di oggetti che sono stati utilizzati e possono esserlo in futuro come oggetti contundenti, e pertanto possono diventare strumenti atti ad offendere;

Considerato pertanto opportuno adottare ulteriori misure che, coerentemente alle disposizioni dettate dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, impediscano situazioni pericolose dovute all'abuso di alcolici e all'uso improprio di contenitori di vetro e lattine anche all'esterno dello Stadio R. Dall'Ara;

Ritenuto pertanto necessario:

- vietare alle attività commerciali su area pubblica ed agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nell'area di seguito individuata al punto 3), la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore nonché di altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro, in occasione delle partite di calcio disputate a Bologna previste dal calendario del Campionato di serie A (stagione 2011-2012);
- vietare alle attività commerciali in sede fissa ed agli esercizi artigianali alimentari posti nell'area di seguito individuata al punto 3), la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore nonché di altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro, in occasione delle partite di calcio disputate a Bologna previste dal calendario del Campionato di serie A (stagione 2011-2012);
- prevedere una graduazione delle misure sanzionatorie accessorie a carico delle suddette attività nel caso di reiterate violazioni al divieto di cui sopra nonché, per le attività posizionate nel perimetro dello Stadio R. Dall'Ara, ai divieti posti dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con Determinazione n. 14/2010 del 17.03.2010;

Dato atto che è stata data preventiva informazione alle Organizzazioni del commercio e dell'artigianato di servizio;

Richiamati:

- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed in particolare i Capi III e IV, rispettivamente "Delle autorizzazioni di polizia" e "Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";
- Legge n. 41 del 4 aprile 2007, recante misure urgenti per la prevenzione e repressione di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni calcistiche;
- Articolo 54 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dall'art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L. 24 luglio 2008, n. 125;
- Articolo 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali;
- Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Bologna, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario 01 febbraio 2011 P.G. n. 18657/2011;

Datane preventiva comunicazione al Prefetto ai sensi dell'art. 54 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dall'art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L. 24 luglio 2008, n. 125;

ORDINA

1. agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, alle attività autorizzate all'esercizio del commercio su area pubblica nei posteggi individuati dal vigente Piano delle Aree, nonché alle attività autorizzate per l'esercizio del commercio in forma itinerante, il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché di altre bevande contenute in lattine e in bottiglie di vetro, a partire da 2 (due) ore prima

dell'inizio della partita a 1 (una) ora dopo la conclusione della partita nei giorni in cui si disputano allo Stadio R. Dall'Ara le partite del campionato di calcio di serie A (stagione 2011-2012), secondo il calendario fissato dalla Lega Calcio ovvero, in caso di modifiche dello stesso, nei giorni in cui effettivamente si disputeranno gli incontri;

2. agli esercizi commerciali alimentari di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, il divieto di vendita di bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché di altre bevande contenute in lattine e in bottiglie di vetro, a partire da 2 (due) ore prima dell'inizio della partita a 1 (una) ora dopo la conclusione della partita nei giorni in cui si disputano allo Stadio R. Dall'Ara le partite del campionato di calcio di serie A (stagione 2011-2012), secondo il calendario fissato dalla Lega Calcio ovvero, in caso di modifiche dello stesso, nei giorni in cui effettivamente si disputeranno gli incontri;

3. di individuare, quale area nella quale prevedere il divieto di cui ai punti 1 e 2, il perimetro delimitato tra le Vie Saragozza (a partire dall'intersezione con Viale Pepoli), Porrettana, Caravaggio e dei Crocefissi - confine con Comune di Casalecchio di Reno -, asse sud ovest sino alla rotonda Romagnoli, Viale Gandhi, Via Tolmino, Via Sabotino, Viale Vicini, Viale Pepoli;

4. il divieto di cui ai punti 1 e 2 non si applica ai suddetti esercizi in occasione del servizio a domicilio del cliente;

5. che il Settore competente interno all'Amministrazione comunale, previo parere favorevole del Questore, possa autorizzare limitatamente a particolari aree poste all'interno dell'impianto sportivo e nell'area riservata esterna ricompresa nel perimetro dell'impianto, eventuali deroghe ai divieti previsti dalla Determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, aventi ad oggetto la vendita e somministrazione di bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, e la vendita delle altre bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro e plastica;

6. che la presente ordinanza è eseguita dal Corpo di Polizia Municipale e da chiunque altro spetti farla osservare.

7. Sanzioni:

a) nei confronti dei soggetti di cui ai punti 1 e 2, la violazione alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) nel caso in cui nel corso del campionato 2011-2012, ai soggetti di cui ai punti 1 e 2 le cui attività sono ricomprese nell'area individuata al punto 3, ed ai soggetti autorizzati alla vendita e somministrazione all'interno dell'impianto sportivo e nell'area riservata esterna ricompresa nel perimetro dell'impianto, vengano contestate due violazioni alla presente ordinanza, ed ai divieti posti dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, si applica la sanzione della sospensione dell'attività per due giorni, individuati dall'Amministrazione tra quelli in cui è prevista una partita di campionato;

c) nel caso in cui nel corso del campionato 2011-2012 venga contestata una

ulteriore violazione si applica la sanzione della sospensione dell'attività per tutte le giornate di campionato successive, e comunque con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di sospensione;

8. Nei confronti di chiunque eserciti attività di commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa si applicano altresì le sanzioni previste dagli artt. 41 e 42 del vigente Regolamento dei Mercati e delle Fiere.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia affissa all'Albo pretorio per 15 giorni e comunicata attraverso gli organi di informazione.

- che la presente ordinanza sia comunicata - compatibilmente con il periodo di chiusura estiva delle attività - a tutti i titolari delle attività commerciali ed artigianali del settore alimentare, ricompresi nelle zone sopra indicate. La procedura di comunicazione ai singoli esercenti delle aree indicate assume valore meramente integrativo ai fini della conoscenza dell'atto.

che la presente ordinanza sia comunicata:

al Settore Polizia Municipale e Protezione Civile Via Enzo Ferrari n. 42 - Bologna;

alla Questura di Bologna;

al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna;

al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;

al Quartiere Saragozza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla notifica dello stesso. E' altresì ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

Bologna, 23/08/2011

F.TO IL SINDACO
Virginio Merola

Allegati :

File allegati :

